

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	410	Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630)	410
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		PRESIDENTE	410, 411, 413
Ordinamento della banda della Guardia di finanza (1721)	410	SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	411, 412
PRESIDENTE	410	MATARRESE	411, 413
BONAITI, <i>Relatore</i>	410	VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	412, 413
MATARRESE	410	MINIO	412, 413
Proposte di legge (Rinvio della discussione):		AZZARO	413
Senatori VERONESI ed altri: Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1718)	410	LORETI	413
PRESIDENTE	410	Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
FORTUNA, <i>Relatore</i>	410	Elevazione dei tagli massimi dei titoli per il raggruppamento delle cartelle fondiarie (1919)	413
Senatori SPIGAROLI ed altri: Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1719);		PRESIDENTE	413, 414
ACCREMAN ed altri: Modificazione del termine attribuito ai comuni dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per la rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti (1004)	410	ZUGNO, <i>Relatore</i>	414
PRESIDENTE	410	MATARRESE	414
FORTUNA, <i>Relatore</i>	410	BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	414
		Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B. I. R. S.) (1918)	415
		PRESIDENTE	415
		BIMA, <i>Relatore</i>	415
		Vendita a trattativa privata del suolo appartenente al patrimonio dello Stato denominato « Predio Belpoggio », sito in Bologna ed esteso ettari 0.83.08 in favore della Chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa Nuova di Bologna (1949)	416
		PRESIDENTE	416, 417, 419, 420
		CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	416, 418

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1965

	PAG.
MINIO	417
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i> <i>finanze</i>	417, 419, 420
LORETI	417
SOLIANO	417
MALFATTI FRANCESCO	417, 419, 420
ZUGNO	418

Votazione segreta:

PRESIDENTE	420
----------------------	-----

La seduta inizia alle 9,35.

VIZZINI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento della banda della Guardia di finanza (1721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1721: « Ordinamento della banda della Guardia di Finanza ».

BONAITI, *Relatore*. Poiché in sede di Commissione difesa sono state apportate modifiche al disegno di legge sull'ordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica, riterrei opportuno, al fine di uniformare questo disegno di legge agli altri sopra accennati, un breve rinvio del seguito della discussione.

MATARRESE. Concordo con l'onorevole Relatore e sottolineo l'opportunità che siano tenuti presenti anche le norme che regoleranno l'istituenda banda dell'Esercito.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri: Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge n. 1718 d'iniziativa dei senatori Veronesi, Bergamasco, D'Andrea Andrea e Nicoletti: « Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge

5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Fortuna, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FORTUNA, *Relatore*. Chiedo un breve rinvio dell'esame della proposta di legge.

PRESIDENTE. Rinvio la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1719); e Accreman ed altri: Modificazione del termine attribuito ai comuni dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per la rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti (1004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge n. 1719 d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Salari, Baldini, Tiberi, Cagnasso, Donati, Zaccari e Moneti: Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato, e n. 1004 di iniziativa dei deputati Accreman, Tagliaferri, Boldrim, Borsari, Ferri Gian Carlo, Gelmini, Gessi Nives, Lenti, Gorreri, Loperfido, Lusoli, Ognibene, Pagliarani, Vespignani, Venturoli, Zanti Tondi Carmen e Zoboli: « Modificazione del termine attribuito ai comuni dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per la rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti ».

Il relatore, onorevole Fortuna, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FORTUNA, *Relatore*. Chiedo un breve rinvio della discussione delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Rinvio la discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge n. 1630 « Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche ».

Il relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1630, presentato alla Presidenza della Camera dei Deputati il 6 settembre 1964, cioè circa 5 mesi or sono, ha come obiettivo la semplificazione procedurale dell'assolvimento dei tributi gravanti sui servizi telefonici e sulle prestazioni accessorie.

Tali tributi consistono attualmente nella imposta di bollo su tutti gli atti, contratti e documenti, ad eccezione delle quietanze relative alle utenze; nell'imposta di registro, che grava, a norma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 settembre 1938, n. 1915 sugli abbonamenti, la manutenzione e il noleggio degli apparecchi principali; e nell'imposta generale sull'entrata, che grava sui canoni di abbonamento, sui proventi delle conversazioni urbane eccedenti il numero trimestrale, del traffico interurbano e internazionale e del traffico a contatore.

Per eliminare la pluralità dei predetti adempimenti, il disegno di legge fissa una sola aliquota globale, stabilita nella misura del 6 per cento. La relazione governativa, che precede il disegno di legge, afferma che l'aliquota predetta non è altro che la somma delle diverse imposizioni: cioè del 2,50 per cento dell'imposta di registro, del 3,30 per cento dell'imposta generale sull'entrata — prima della recente modifica — e dello 0,20 per cento che coprirebbe l'imposta di bollo relativa agli atti, contratti e documenti.

Questa precisazione contenuta nella relazione governativa farebbe evincere che il Governo ha inteso mantenere del tutto inalterato il carico tributario oggi esistente. Va però osservato che in base alle disposizioni vigenti non tutti i proventi dei servizi telefonici sono assoggettati all'imposta di registro e all'I.G.E., bensì soltanto il 70 per cento circa ammontante alla data del 31 dicembre 1963, per tutte e cinque le società, a 248 miliardi.

L'analisi di questi proventi consente di dire che l'incidenza complessiva per imposta di registro, entrata e tassa di bollo, non può, in effetti, oltrepassare il quattro e venti per cento, per cui non sembra dubbio che il sei per cento proposto dal disegno di legge è frutto di un errore di calcolo, che scarica sugli utenti un aumento, mascherato, delle tariffe.

Non di meno, va anche detto che al momento attuale l'aliquota I.G.E., salita per arrotondamento al quattro per cento, e la tassa sui valori bollati, portata da duecento a quattrocento lire per ogni taglio, determinano uno spostamento dell'aliquota unica globale

intorno al cinque per cento, per l'esattezza, al cinque e dodici per cento, che, per arrotondamento, si potrebbe portare al cinque e venti per cento, ma non già al sei per cento, come proposto dal disegno di legge.

Sembra pertanto che il provvedimento possa essere approvato con queste modificazioni: oltre alle variazioni di aliquota, si debbono introdurre alcuni emendamenti. Prima di tutti, il titolo del disegno di legge dovrebbe recare: « Modificazioni al regime tributario delle società concessionario dei servizi telefonici ». In secondo luogo occorre un emendamento all'articolo 1, primo comma, al terzo rigo dove è detto: « ... accessorie delle società concessionarie », perché la parola « telefoniche » sia sostituita dalle parole: « dei servizi telefonici ».

Al secondo comma, in relazione ad una richiesta contenuta nel parere della V Commissione, al primo rigo, è opportuna la sostituzione di: « In compenso », con l'espressione « in sostituzione ».

Al secondo comma, sempre all'articolo 1, al secondo rigo, suggerisco di sostituire l'espressione: « dal 1° gennaio 1965 », con l'altra: « dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

All'articolo 3, secondo rigo, occorre sostituire l'espressione: « le società concessionarie telefoniche », con l'altra: « le società concessionarie dei servizi telefonici ».

All'articolo 4, primo comma, ultima riga, occorre sopprimere le parole: « a partire dal 1965 », stante la precisazione che verrà fatta all'articolo 7.

All'articolo 6, sostituire, come nei precedenti articoli, l'espressione: « società concessionarie telefoniche », con « società concessionarie per i servizi telefonici ».

All'articolo 7, terz'ultima riga l'espressione: « ...a tutto il 31 dicembre 1964 », va sostituita con l'altra: « al trimestre solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ». All'ultimo rigo poi, sostituire le parole: « effettuati alla stessa data », con le parole: « a tutto lo stesso periodo ».

Con questi emendamenti e con la correzione dell'aliquota dell'imposta unica, che viene suggerita nella misura del cinque e venti per cento, si propone il voto favorevole al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Vorrei fare osservare all'onorevole relatore che anche nel secondo comma dell'articolo 1 vi è la dizione « socie-

tà concessionarie telefoniche », che andrebbe quindi modificata.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Esatto: dovunque ricorra la dizione « società concessionarie telefoniche », essa deve essere modificata, a mio avviso, con l'altra: « società concessionarie dei servizi telefonici ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non può accettare la modifica dell'aliquota proposta dall'onorevole relatore. Tutta la materia attinente al disegno di legge è stata oggetto di scambi di vedute e di contrattazioni tra il Ministero delle finanze e le società concessionarie e va notato che, quando fu fissata l'aliquota del 6 per cento, la misura dell'I.G.E. che fu tenuta presente per essere conglobata con le altre imposte ai fini della determinazione dell'aliquota unica — che, eliminando la pluralità dei vari adempimenti risulta essere di grande vantaggio sia per le società che per il Ministero — era del 3,30 per cento: con l'aumento del 20 per cento successivamente stabilito, noi dovremmo ora pertanto non più partire dal 3,30 per cento, ma da circa il 4 per cento.

Debbo inoltre onestamente ammettere che non si tratta semplicemente di una imposta risultante dalla somma aritmetica delle vecchie imposizioni, ma di una nuova imposta che si inquadra in un assestamento generale dei carichi tributari gravanti anche su altri settori.

Il Governo, pertanto, è costretto ad insistere perché la Commissione voglia approvare questa aliquota nella misura del 6 per cento, così come proposto nel disegno di legge.

Anche in sede di Commissione Bilancio fu proposta una riduzione dell'aliquota, ma al termine della discussione gli onorevoli membri in quella Commissione aderirono alla proposta governativa, che tende, mentre semplifica con grande vantaggio reciproco l'assolvimento dei vari tributi a cui attualmente sono assoggettate le società concessionarie, a perequare i carichi fiscali gravanti sui servizi telefonici a quelli degli altri settori. E nel quadro di questo assestamento generale che va considerata la misura del 6 per cento dell'aliquota.

Si tratta quindi di una tendenza generale che si sviluppa anche in questa direzione, in un settore che ancora non ne era stato toccato. È la forma con la quale si chiede al contribuente di dare una risposta positiva alla richiesta tributaria.

Il Governo prega pertanto di non insistere.

MINIO. Mi sembra che vi sia una notevole divergenza tra quanto ha detto l'onorevole

relatore e quanto ci ha spiegato l'onorevole rappresentante del Governo, circa la natura di questo provvedimento di legge.

Secondo quanto ha detto l'onorevole relatore, sembrava che lo scopo del disegno di legge fosse soprattutto quello di semplificare l'imposta riunendo una serie di tributi in uno solo, con un arrotondamento. Ed ecco perché da questo presupposto nasceva un esame dell'incidenza dei vari tributi nei confronti di quel sei per cento previsto nel disegno di legge. Da qui quella differenza che è stata rilevata dall'onorevole relatore e la proposta di un emendamento che riduceva l'aliquota al cinque e venti per cento.

L'onorevole sottosegretario ha detto che, invece, le cose non stanno esattamente in questi termini. Ha detto che si tratterebbe di una nuova imposta; non di una sommatoria dei precedenti tributi. Quindi, il Governo insiste sull'aliquota del sei per cento.

Mi permetterei di far presente che questa imposta è una imposta che grava sugli utenti e il fatto non è senza importanza, anzi.

Pertanto, trattandosi di questo, ritengo che la proposta di emendamento presentata dall'onorevole relatore debba essere tenuta nella dovuta considerazione e che non si possano accettare le argomentazioni svolte dall'onorevole rappresentante del Governo.

L'aggravio tributario sugli utenti del servizio telefonico viene ad essere aumentato notevolmente. Viene da domandarsi quindi se vi è una ragione particolare perché in questo momento si debba gravare la mano sugli utenti dei telefoni, come del resto si è gravata la mano su tanti altri utenti in questi ultimi tempi.

È questa è la questione principale. Perché si deve stabilire un ulteriore aggravio sul costo dei servizi telefonici, un'altra imposta sui consumi che si unisce a tutta una serie di provvedimenti che influiscono negativamente sul costo della vita? Oggi il servizio telefonico è un servizio di massa. A noi non sembra che sussista una ragione valida perché gli utenti dei servizi telefonici debbano essere gravati di una ulteriore imposta. Noi siamo pertanto del parere che sarebbe quanto mai opportuno accogliere la riduzione dell'aliquota proposta dall'onorevole relatore; né ci sembra che la risposta del sottosegretario di Stato per le finanze sia stata al riguardo soddisfacente.

C'è poi un'altra osservazione di rilevante importanza da fare. È noto che tra le entrate tributarie dello Stato ve ne sono alcune che per una certa percentuale vanno a vantaggio degli enti locali; molte volte accade che, nella sostituzione di determinati tributi

con altri, gli enti locali vengano privati della quota loro spettante. Così avviene anche in questo caso. Infatti l'I.G.E. viene devoluta, sia pure in piccola parte, anche ai comuni e alle province, cosicché, con questo provvedimento, sostituendo l'I.G.E. con un'altra imposta, comuni e province perderanno il gettito loro derivante dall'imposta generale sull'entrata. Non so esattamente a quanto ammonti questa perdita, ma non dovrebbe essere difficile calcolarla, sapendo quali sono le somme incassate dalle società concessionarie sulle quali si applica l'I.G.E., naturalmente tenendo presente che l'imposta è stata recentemente aumentata. Non dovrebbe essere comunque cosa da poco: penso un miliardo o due.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per il 1963, in base all'aliquota del 6 per cento che viene ora proposta, lo Stato avrebbe potuto incassare circa 14 miliardi e 982 milioni, mentre ha conseguito un reddito di 10 miliardi e 538 milioni, vale a dire che vi sarebbe stata una differenza di 4 miliardi e 300 milioni circa. La quota dell'imposta generale sull'entrata spettante agli enti locali è del 12 per cento - 7,50 per cento ai comuni, 2,50 alle province, 1 per cento ai comuni montani; poi c'è stato un aumento dell'1 per cento - e pertanto la perdita per gli enti locali è di circa 480 milioni.

MINIO. Ma gli enti locali perdono non soltanto il 12 per cento della differenza, come ha calcolato lei, onorevole sottosegretario, bensì il 12 per cento di tutta l'I.G.E. non incassata.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È giusto.

MINIO. Si tratta quindi di un importo considerevole: una nuova perdita che va ad aggiungersi a quelle provocate, sotto lo stesso profilo, da altri provvedimenti.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Va fatto però notare che il recente aumento stabilito per l'imposta generale sull'entrata ha più che ricompensato queste perdite.

MATARRESE. Però il totale del gettito è ugualmente diminuito...

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo non è vero: c'è stata quest'anno una flessione rispetto alle previsioni, ma il gettito dell'imposta è aumentato.

MINIO. Per concludere, noi siamo favorevoli all'emendamento relativo alla diminuzione dell'aliquota che l'onorevole relatore ha annunciato di voler proporre. Per quanto riguarda la perdita che gli enti locali verrebbero

a subire in conseguenza dell'approvazione di questo disegno di legge, noi vorremmo pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di prendere in considerazione la possibilità di destinare una parte dell'aliquota a favore degli enti locali. Noi non presenteremo emendamenti in tal senso, ma ci auguriamo che quanto da noi proposto venga favorevolmente accolto dal Governo.

AZZARO. Dalla lettura del disegno di legge e della relazione che lo precede sembrava che l'intendimento del Governo fosse soltanto quello di modificare il sistema di riscossione di alcuni tributi, mentre dalle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato è risultato che ci troviamo di fronte ad una nuova imposta. D'altra parte la relazione dell'onorevole Scricciolo si basava sulla prima interpretazione, come risulta chiaramente dalla sua proposta di ridurre l'aliquota al 5,20 per cento, ad una misura cioè che permetterebbe allo Stato di incassare esattamente quanto percepisce attualmente sulla base dei vigenti carichi fiscali.

Io concordo in pieno sulla necessità di questo ritocco dell'imposizione tributaria a carico delle società concessionarie. Il Governo si trova di fronte a necessità di interventi sempre maggiori ed è quindi indispensabile che a queste nuove spese si faccia fronte con delle maggiori entrate, che il Parlamento ha il dovere di non bloccare.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, considerato questo nuovo aspetto della questione, mi sembrerebbe però opportuno un breve rinvio del seguito della discussione: ciò consentirebbe alla Commissione di approfondire e meglio valutare questo aspetto fondamentale del disegno di legge.

LORETI. Ci associamo alla richiesta di rinvio.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Elevazione dei tagli massimi dei titoli per il raggruppamento delle cartelle fondiari (1919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge presentato dal ministro del tesoro, di concerto col ministro di grazia e giustizia: « Elevazione dei ta-

gli massimi dei titoli per raggruppamento nelle cartelle fondiariae ».

Il relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Il disegno di legge all'esame riguarda l'elevazione dei tagli massimi dei titoli per raggruppamento delle cartelle fondiariae. È noto come le operazioni di credito fondiario ed edilizio abbiano subito, in quest'ultimo decennio, notevoli aumenti. La stessa relazione premessa al disegno di legge accenna che dai 194 miliardi nel 1954, si è passati a 1.709 miliardi nel 1964. Siccome non soltanto il taglio delle cartelle ma anche i tagli massimi dei raggruppamenti per cartelle sono rimasti invariati, il numero delle cartelle in circolazione, rispetto al 1954, è mediamente decuplicato. È naturale che anche le spese di gestione e di amministrazione di un numero così notevole di cartelle comportino particolari oneri.

Al fine di consentire una riduzione degli oneri di gestione e di amministrazione di queste cartelle fondiariae e di credito edilizio, il disegno di legge propone che i tagli massimi per raggruppamento di cartelle, invece che limitarsi a 500 mila lire e ad un milione, come era in precedenza, possano salire a due milioni, cinque milioni e dieci milioni. In sostanza, non si fa che estendere un criterio già adottato anche per i buoni del tesoro novennali e che, praticamente, ha dato un buon risultato.

Il disegno di legge comprende inoltre una norma molto importante per la futura disciplina del settore. Come è noto i tagli massimi dei titoli per il raggruppamento delle cartelle sono stabiliti con legge, per cui tutte le eventuali modifiche che si rendono necessarie debbono essere apportate con legge. Per consentire al Governo la possibilità di intervenire tempestivamente secondo le particolari esigenze che potrebbero di volta in volta manifestarsi, l'articolo 2 autorizza il ministro del tesoro a determinare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito, raggruppamenti delle cartelle ed obbligazioni fondiariae diversi da quelli stabiliti nell'articolo 1.

Concludo invitando la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Nel momento in cui, riconoscendosi mutata la situazione, si propone l'adeguamento dei tagli in un certo ordine, poi si danno poteri al ministro del tesoro di fare

quello che vuole. Allora, tanto vale limitarci ad approvare solamente il secondo articolo con le opportune modifiche !

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il mercato delle cartelle e delle obbligazioni fondiariae ha avuto, come ha sottolineato il relatore, una notevole espansione negli ultimi anni, per cui si rende necessario procedere ad una elevazione dei tagli massimi per ridurre l'incidenza degli oneri derivanti dal rilascio di numerose cartelle di piccolo taglio.

La determinazione dei raggruppamenti è sostanzialmente un atto amministrativo, la cui emanazione rientra nell'ambito delle competenze del ministro del tesoro: pertanto la autorizzazione contenuta nel secondo comma è pienamente legittima ed anche utile perché evita il ricorso alla procedura legislativa, indubbiamente più lunga, ma oggi resa necessaria dal fatto che originariamente il raggruppamento dei tagli massimi dei titoli in questione è stato determinato con legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 683, è ulteriormente modificato come segue:

« Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiariae possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 e 20.000 di esse ».

(È approvato).

ART. 2.

Il ministro per il tesoro è autorizzato a determinare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, raggruppamenti delle cartelle ed obbligazioni fondiariae diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B. I. R. S.) (1918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, presentato dal ministro del tesoro e dal ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro delle finanze: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.).

Prego l'onorevole Bima di voler riferire sul provvedimento in sostituzione del relatore Pella, assente.

BIMA, *Relatore*. Con questo disegno di legge, si autorizza l'aumento da 360 a 666 milioni di dollari U.S.A. della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Del sopraindicato aumento di 306 milioni di dollari, dovrà essere versato alla predetta banca solo il 10 per cento, di cui l'1 per cento in oro o in dollari e il 9 per cento in lire. Il provvedimento inoltre prevede il rilascio da parte del Tesoro, all'Ufficio italiano cambi e alla Banca d'Italia, di speciali certificati di credito fino alla concorrenza di miliardi 19 e 200 milioni, pari a dollari 30 milioni e 600.000, ammortizzabili in dieci anni e fruttanti l'interesse annuo dell'1 per cento.

L'articolo 6 indica i mezzi di copertura, anche per l'anno finanziario 1965, e l'onere corrispondente è valutato in 178 milioni di lire.

Per tutte queste ragioni il Relatore si dichiara favorevole al disegno di legge e auspica che la Commissione voglia approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 360 a 666 milioni di dollari U.S.A. della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

(È approvato).

ART. 2.

Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale, dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 306 milioni di dollari previsto all'articolo precedente, il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei Cambi e della Banca d'Italia.

(È approvato).

ART. 3.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca internazionale da parte dell'Ufficio italiano dei Cambi e della Banca d'Italia, il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare ai due istituti speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 19.200.000.000.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati medesimi, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie di cui agli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corrispondenza dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento, da parte degli istituti stessi e quella dell'emissione dei relativi certificati.

(È approvato).

ART. 4.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.

(È approvato).

ART. 5.

È altresì autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 2 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in lire 178 milioni, si farà fronte, per lire 176 milioni, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013 istitutiva di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e, per lire 2 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1965, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine seduta.

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata del suolo appartenente al patrimonio dello Stato denominato « Predio Belpoggio », sito in Bologna ed esteso ettari 0.83.08 in favore della Chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa Nuova di Bologna (1949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge n. 1949: « Vendita a trattativa privata del suolo appartenente al patrimonio dello Stato denominato " Predio Belpoggio " », sito in Bologna ed esteso ettari 0.38.08 in favore della chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa nuova di Bologna ».

Il relatore, onorevole Castellucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Questo disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze propone la vendita a trattativa privata del suolo appartenente al patrimonio dello Stato denominato « Predio Belpoggio », sito in Bologna, in favore della chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa nuova di Bologna.

Questo appezzamento di terreno, dell'estensione di metri quadrati 8308, deriva allo Stato da una transazione effettuata con l'Accademia nazionale di agricoltura di Bologna su un compendio di terreno, esteso ettari 3.32.34, sul quale lo Stato vantava il diritto di nuda proprietà e del quale era usufruttuaria l'Accademia. In forza di questa transazione, il cui contratto è stato regolarmente stipulato e perfezionato, si è attribuita alla predetta Accademia la piena proprietà dei tre quarti dell'intero fondo, mentre l'Accademia ha riconosciuto al demanio la piena proprietà del restante quarto, costituito da un appezzamento di terreno di metri quadrati 8308.

Questo fondo è stato richiesto dalla Chiesa parrocchiale di San Silverio di Bologna, che vorrebbe destinarlo alla costruzione di un nuovo tempio e di edifici parrocchiali. La chiesa parrocchiale di San Silverio è dotata di personalità giuridica ed è stata autorizzata all'acquisto con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1963.

Questo appezzamento di terreno fu valutato, al momento della stipula del contratto di transazione con l'Accademia nazionale di agricoltura di Bologna, da quell'ufficio tecnico erariale in lire 140 milioni. L'Intendenza di finanza di Bologna in data 22 giugno 1962 ha comunicato che l'ufficio tecnico erariale, nel confermare la precedente stima, faceva presente che, qualora l'alienazione del terreno fosse avvenuta con il vincolo di destinazione in perpetuo alla costruzione della chiesa, il valore avrebbe potuto essere ridotto alla metà.

Pertanto la vendita dovrebbe venire effettuata sulla base del prezzo di 70 milioni con il vincolo di destinazione in perpetuo a fini di carattere religioso. La vendita sarà inoltre subordinata alla condizione che, qualora entro il termine di 10 anni non si fosse provveduto alle dichiarate costruzioni, l'area o le parti di essa per le quali si fosse eventualmente verificata l'inadempienza, tornerà in proprietà dello Stato contro la semplice restituzione all'acquirente del prezzo pagato oppure del minor valore che il cespite avrà, senza interessi di sorta e compensi per eventuali addizioni e migliorie che l'Ente vi avesse eventualmente apportato.

Il pagamento del prezzo, fissato in lire 70 milioni, sarà effettuato in 10 rate annuali, la prima delle quali dovrà essere corrisposta al momento della stipula del contratto. Le successive rate saranno maggiorate degli interessi legali a scalare.

Il disegno di legge è stato predisposto dal Ministro delle finanze perché il prezzo di ven-

dita supera il limite previsto dalle vigenti disposizioni per l'alienazione a trattativa privata dei beni di proprietà dello Stato.

Non dubito che, dati i fini a cui il fondo viene destinato, il disegno di legge verrà accolto favorevolmente dagli onorevoli colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Vorrei anzitutto fare osservare che la riduzione del 50 per cento sul valore di stima mi sembra eccessiva.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è la prassi costante: a seconda del vincolo, si stabilisce una diversa riduzione del valore.

MINIO. Faccio però rilevare che nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto che l'organo tecnico aveva fatto presente che, qualora l'alienazione fosse avvenuta con il vincolo di destinazione del terreno alla costruzione della chiesa, il valore avrebbe potuto essere ridotto della metà. Vi è quindi un elemento discrezionale: il legislatore potrebbe, e potrebbe anche non concedere una riduzione del 50 per cento. Questa riduzione inoltre appare ancora più notevole in quanto si accompagna ad una rateizzazione di 10 anni. È vero che debbono essere corrisposti gli interessi legali, ma col processo di svalutazione monetaria in corso è altrettanto vero che l'immobile tra 10 anni avrà un valore molto superiore e, quindi, gli interessi legali di fatto non si pagano.

Altra osservazione: l'ente è vincolato a costruire entro 10 anni la chiesa e le opere parrocchiali, pena la nullità dell'atto di vendita; ma sappiamo tutti benissimo come vanno a finire queste cose: tra 10 anni nessuno si ricorderà di questo vincolo e nessun funzionario andrà a controllare se la chiesa sarà stata, o meno, costruita.

Mi pare che queste osservazioni sono sufficienti a spiegare i motivi per cui noi non possiamo votare a favore di questo disegno di legge. Pertanto, a nome del gruppo comunista dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

LORETI. La nostra Commissione in materia è abbastanza rigorosa, tanto che nei giorni scorsi siamo stati impegnati in un lungo dibattito in occasione della discussione del disegno di legge concernente la vendita di un terreno dell'amministrazione militare al comune di Novara, ed in quella occasione tutti abbiamo sottolineato la necessità che la stima del valore dell'immobile da vendere che deve essere effettuata dall'Ufficio tecnico erariale, sia quanto più recente possibile per assicu-

rare ogni garanzia all'erario. Per quanto concerne, invece, la vendita del compendio di cui al disegno di legge, rileviamo che la stima risale al 1961. Ritengo pertanto che l'Ufficio tecnico erariale debba procedere ad una nuova valutazione del valore dell'immobile.

Dobbiamo poi considerare un altro problema, se cioè sarà veramente necessario alienare l'intero comprensorio o non sia invece sufficiente, per la costruzione di una chiesa e delle opere accessorie, procedere alla vendita di parte del comprensorio medesimo. Ritengo che anche su questa questione, l'Ufficio tecnico erariale sia chiamato ad esprimere un parere.

Infine, ritengo che debba essere più attentamente esaminata nel merito la proposta riduzione del 50 per cento, che a me sembra eccessiva, pur comprendendo i particolari fini cui il terreno verrà destinato.

Per questi motivi chiedo un rinvio della discussione, sottolineando che da parte nostra non intendiamo contestare le finalità che il disegno di legge si propone ma soltanto manifestare alcune perplessità sugli aspetti tecnici della questione e ciò nell'esclusivo interesse dello Stato.

SOLIANO. A me sembra che in questa seduta non si possa procedere all'approvazione di questo disegno di legge per le ragioni che ha già accennato l'onorevole Loreti. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che implica dei valori che non sappiamo, oggi, se siano equi o no, perché si riferiscono ad una stima effettuata nel 1961 e pertanto non si possono considerare attendibili.

Ma vi sono poi altre perplessità. Si è accennato ad una certa prassi nel determinare i vincoli: però domando se veramente possiamo considerare questo un vincolo. Ritenuto che la chiesa parrocchiale ha chiesto di acquistare questo terreno essa stessa, non siamo noi che fissiamo un vincolo di destinazione. L'acquisto del terreno è stato chiesto per la costruzione di una chiesa, quindi è l'acquirente che fissa il vincolo di destinazione. Nella relazione c'è scritto che l'acquirente intende destinare il terreno alla costruzione della chiesa di San Silverio e a sede parrocchiale. Quindi, mi sembra che sia l'acquirente stesso, con la sua richiesta, a fissare il vincolo, non l'amministrazione finanziaria.

Pertanto, mi pare che ci sia un certo contrasto tra quanto si dice nella relazione e quanto sta scritto nella legge. Infatti, io non vedo riportati nell'articolo 1 quei vincoli di cui si parla nella relazione.

MALFATTI FRANCESCO. Nessuno contesta che, quando si pone un vincolo, si debba

necessariamente stabilire una riduzione del prezzo; ma in questo caso la riduzione è assai notevole, del 50 per cento.

Un altro aspetto della questione che non può che suscitare grande perplessità è che la stima del terreno risale al 1961, a quasi quattro anni fa.

Sarebbe poi opportuno conoscere quale destinazione ha questa zona nel piano regolatore di Bologna, perché è evidente che non si può agire in deroga al piano stesso.

A questo proposito ci domandiamo anche se ci sono state o meno delle altre richieste per l'acquisto di questo terreno, e cosa ne pensa il comune di Bologna della destinazione di questo terreno a opere di culto. Sono domande, queste, che poniamo perché ci sembra che la questione non sia stata chiarita a fondo in tutti i suoi aspetti.

Per tutte queste ragioni insisto perché il seguito della discussione di questo disegno di legge venga rinviato ad una prossima seduta, tra una quindicina di giorni, in modo che la Commissione possa decidere con maggiore cognizione di causa.

ZUGNO. Debbo subito dire che è con profonda amarezza che ho ascoltato gli interventi di alcuni onorevoli colleghi in questa discussione. Abbiamo dinanzi a noi dei documenti molto concreti sulle trattative intercorse tra il ministero e la persona giuridica che rappresenta la chiesa; vi sono state le necessarie valutazioni da parte degli organi tecnici: eppure, nonostante questa concreta documentazione, alcuni onorevoli colleghi hanno fantasmato di dubbi là dove non c'è che realtà. Si è parlato di vincoli perpetui, di garanzie per l'applicazione di questi vincoli; ma questi vincoli e queste garanzie già ci sono e non mi pare proprio che su questo possa essere sollevato alcun dubbio. Si è detto che la rateizzazione di 10 anni è eccessiva: ma qui non ci troviamo di fronte ad un comune o ad una cooperativa che dall'uso del terreno potrà trarre un profitto diretto; il terreno servirà per la costruzione di una chiesa, dalla quale evidentemente la parrocchia non trarrà alcun vantaggio economico e, quindi, la rateizzazione per 10 anni non può sorprendere.

Resta il problema della valutazione del prezzo del terreno. È vero che in questa sede la stessa obiezione che ora viene rivolta fu già sollevata in occasione dell'esame di una precedente proposta di legge — ed era la prima volta che ciò avveniva — ma è anche vero che l'argomentazione non fu motivo sufficiente, in quel caso, per respingere la proposta di legge, ma soltanto per modificare quella disposizione, la-

sciando al Governo la facoltà, dopo gli opportuni accertamenti, di fissare il valore.

In considerazione di ciò non ho nulla in contrario ad affermare che se la stessa formula si intendesse adottare in questo provvedimento, sarei pienamente d'accordo.

Quindi, chiarito questo particolare aspetto del problema, resta da considerare la questione della valutazione del prezzo dell'area, effettuata dall'Ufficio tecnico erariale nel dicembre 1961. Tutti voi sapete che nelle vendite di questo genere la procedura è notevolmente complessa, per cui dopo la stima dell'Ufficio tecnico erariale trascorrono, normalmente, uno due anni prima che si possa arrivare, attraverso le varie fasi, all'accettazione da parte dell'ente che acquista e successivamente alla predisposizione del disegno o della proposta di legge. La distanza del tempo della valutazione non ha nessuna importanza per il fatto che l'ente che acquista non intende farci una speculazione. La chiesa, per vincolo e per precisa disposizione che accetta nel contratto, non farà alcuna speculazione.

Al collega Loreti vorrei ricordare che la questione del prezzo ha un carattere formale e non sostanziale, giacché l'accordo fra le parti interessate è intervenuto subito dopo la stima: se si fosse trattato di due enti dotati di autonomia giuridica, detti enti avrebbero potuto concludere il loro contratto nel 1961, sulla base di quella valutazione. Il ritardo, non imputabile ad alcun soggetto ma soltanto alla complessità e formalità della procedura, dunque, non ha avvantaggiato né l'uno né l'altro contraente e poteva anche peggiorare la situazione nei confronti dell'ente morale.

Per questi motivi ritengo che si debba approvare oggi il disegno di legge, respingendo la proposta di rinvio.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Credo che, nonostante le osservazioni formulate dagli onorevoli colleghi dell'opposizione, possiamo in buona coscienza decidere oggi stesso sul disegno di legge, in quanto non possiamo non considerare soprattutto la destinazione dell'immobile, assolutamente non vincolato ad uno scopo economico. Infatti si tratta di destinare l'area in oggetto a scopo di culto, a scopi morali, educativi, sociali e il pagamento dell'area predetta non avviene neppure attraverso altre attività di carattere economico, ma con il contributo dei fedeli e quindi di una collettività.

Se si tratta di rivedere la valutazione fatta nel dicembre 1961, potremmo allora andare a vedere se è stata o no congrua la decisione della questione, conclusasi con una transazione tra lo Stato e l'Accademia nazionale di agri-

coltura di Bologna, che, anche questa, non persegue finalità economiche.

L'Intendenza di finanza di Bologna, alla quale fu richiesto il parere, fece sapere in data 22 giugno 1962 che, data la destinazione, il valore del terreno poteva essere ridotto del 50 per cento rispetto alla stima effettuata nel 1961. Il beneficio parrocchiale ha poi dovuto compiere una serie di atti per essere autorizzato all'acquisto: il relativo decreto del Presidente della Repubblica porta la data dell'8 novembre 1963. Nel dicembre 1964 il Ministro delle finanze ha presentato questo disegno di legge. Questo lungo e complesso iter burocratico spiega come la stima risalga al 1961.

Non mi sembra comunque che, data la destinazione, si possa sottilizzare sul prezzo: anche in dottrina la destinazione di un bene è l'elemento per la determinazione del suo valore.

Il vincolo è precisato nell'ultimo capoverso dell'articolo unico. La clausola che prevede, in caso di inadempienza, il ritorno in proprietà dello Stato del terreno contro la restituzione del prezzo oppure del minor valore che il cespite avrà al momento della retrocessione, senza interessi di sorta e compensi per eventuali addizioni e migliorie, sarà inserita nel contratto di vendita e, quindi, qualsiasi perplessità al riguardo appare ingiustificata.

Quanto alla preoccupazione in merito alla destinazione dell'immobile stabilita dal piano regolatore di Bologna, è evidente che il beneficio parrocchiale, prima di farsi autorizzare all'acquisto, non può non essersi accertato della possibilità di destinare il terreno alla costruzione di una chiesa.

Mi sembra pertanto che tutti i dubbi manifestati nel corso della discussione non abbiano ragione di sussistere.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se si fosse trattato di destinare l'area in oggetto ad un qualsiasi altro uso, il Governo sarebbe stato il primo a chiedere nuova stima e rinvio. Prescindendo dal fatto che, secondo le informazioni che abbiamo assunto, non si è determinata dopo la stima alcuna variazione nel prezzo che era stato allora determinato (anzi è da ritenere che se si procedesse ad una nuova stima, quel prezzo subirebbe una riduzione) dovendosi costruire una chiesa, la cosa che interessava al Governo era che non avvenissero speculazioni di alcun genere e che su questo terreno non si facesse altra cosa che non fossero la chiesa ed annesse opere parrocchiali. Infatti, si è stabilito che qualora venisse costruito un qualche cosa che non sia la chiesa, questo manufatto verrebbe

incamerato dallo Stato, senza pagamento di migliorie e di interessi e verrebbe restituito il prezzo di acquisto.

Il Governo si rimette alla Commissione, che è sovrana, ma è sicuro di proporre un provvedimento che è onesto e in considerazione del fatto che la valutazione effettuata corrisponde al valore reale del terreno, confida che gli onorevoli colleghi vogliano serenamente valutare il problema e dare la loro approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio degli onorevoli Loreti e Malfatti Francesco.

(Non è approvata).

MALFATTI FRANCESCO. Vorrei sgomberare il terreno da un sospetto che mi è parso di sentire negli interventi degli onorevoli colleghi di parte democristiana: posso assicurare che noi non abbiamo alcuna recriminazione da fare in ordine alla destinazione del terreno ad opere di culto. Aggiungerò che anche per noi è una grande gioia spirituale vedere e ammirare tante belle chiese e l'unica raccomandazione che possiamo fare è che se ne costruiscano sempre di più belle. La nostra posizione critica nella discussione odierna deriva soltanto dal fatto che ci siamo trovati di fronte ad una incompletezza di dati: niente altro che questo; e ci auguriamo che gli onorevoli colleghi democristiani comprendano questa nostra posizione.

Si deve infatti considerare che una stima effettuata a tanta distanza di tempo non può non destare legittime perplessità in chi è pensoso della cosa pubblica.

Circa la destinazione della zona stabilita dal piano regolatore di Bologna, si può effettivamente arrivare a desumere che l'ente morale si sia cautelato in proposito: sarà così; ma resta il fatto che ciò non risulta con assoluta certezza dagli atti. Inoltre è indubbio che avremmo dovuto sapere se ci sono state altre richieste per l'acquisto del terreno.

Tutte queste ragioni giustificano ampiamente la richiesta di rinvio che avevamo presentato; poiché detta richiesta è stata respinta dalla Commissione, mi riservo di presentare un emendamento all'articolo unico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Relatore e rappresentante del Governo hanno già ampiamente replicato in sede di decisione sulla proposta di rinvio. Chiedo loro se intendono aggiungere ulteriori considerazioni.

Poiché né l'uno né l'altro chiedono la parola, passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa nuova di Bologna del suolo appartenente al patrimonio dello Stato sito in detta città denominato « Predio Belpoggio », esteso a 0.83.08 e confinante con ragioni dell'Accademia nazionale dell'agricoltura, con via Murri e ragioni della Prebenda parrocchia di San Silverio di Chiesa nuova con beni di Juli, Malaguti, Nardozi, Mazzoni, Galli ed altri e suddiviso in due corpi dal corso del canale di Savena.

Il relativo prezzo di lire 70.000.000 (settantamila milioni), sarà pagato in dieci rate annuali di uguale importo, da corrisondersi, la prima, contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre, maggiorate degli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze.

Il suolo anzidetto dovrà essere destinato alla costruzione, da effettuarsi entro il termine di dieci anni dall'approvazione del contratto, di una nuova chiesa e degli annessi edifici per le opere parrocchiali.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto ».

MALFATTI FRANCESCO. Propongo di inserire, tra il terzo ed il quarto comma, il seguente comma:

« La vendita sarà altresì subordinata alla condizione che, ove la suddetta destinazione non dovesse essere mantenuta, l'area o le parti di essa per le quali si fosse eventualmente verificata l'inadempienza, tornerà in proprietà dello Stato nella situazione di fatto e di diritto in cui verrà a trovarsi, verso semplice restituzione del prezzo (o della quota di prezzo proporzionale alle porzioni di area suddetta) oppure del nuovo valore che il cespite avrà al momento della retrocessione, senza interessi di sorta e compensi per eventuali addizioni e migliorie che l'ente vi avesse eventualmente apportato e per le opere che vi avesse costruito ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che questo comma aggiuntivo che mi esimo dall'illustrare dato il suo chiaro significato, non fa che ripetere letteralmente la dizione dell'ottavo periodo della relazione che precede il disegno di legge.

BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Malfatti Francesco perché i vin-

coli in oggetto sono già stati concordati e verranno inseriti nell'atto di vendita che verrà stipulato dopo l'entrata in vigore dell'emenda legge ed approvato con decreto del Ministro delle finanze a sensi dell'ultimo comma della legge predetta.

Il fatto stesso che nella relazione governativa che precede il disegno di legge questi vincoli siano stati tassativamente precisati deve fugare ogni perplessità in materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Malfatti Francesco.

(Non è approvato).

Non essendo stati proposti altri emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, al quale non sono state apportate modificazioni, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Elevazione dei tagli massimi dei titoli per raggruppamento delle cartelle fondiarie » (1919):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.) » (1918):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Vendita a trattativa privata del suolo appartenente al patrimonio dello Stato denominato « Predio Belpoggio », sito in Bologna ed esteso ettari 0.83.08, in favore della chiesa

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1965

parrocchiale di San Silverio di Chiesa nuova di Bologna » (1949):

Presenti	35
Votanti	25
Astenuti	10
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alle votazioni:

Azzaro, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Fortuna, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Servello, Sil-

vestri, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Turnaturi, Vespignani, Vicentini, Vizzini, Zugno.

Si sono astenuti per il disegno di legge n. 1949 i deputati:

Carocci, Lenti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minio, Nicoletto, Raffelli, Soliano, Terranova Raffaele, Vespignani.

È in congedo il deputato Marzotto.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI